

Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)¹⁾

(del 29 novembre 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità regionale di protezione²⁾

1. Comprensori
art. 2 cpv. 1 e 6
cpv. 1 legge³⁾

- Art. 1⁴⁾** Sono costituite le seguenti autorità regionali di protezione:
- ARP 1** con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Chiasso, Balerna, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Novazzano, Sagno, Vacallo;
- ARP 2** con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Mendrisio, Besazio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Ligornetto, Meride, Riva S. Vitale, Stabio;
- ARP 3** con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Lugano ovest (quartieri Barbengo, Besso, Breganzona, Carabbia, Centro, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo);
- ARP 4** con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Paradiso, Arogno, Bissone, Carabietta, Carona, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, Vico Morcote;
- ARP 5** con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia;
- ARP 6** con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate;
- ARP 7** con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Capriasca, Bogno, Certara, Cimadara, Origlio, Ponte Capriasca, Valcolla;

Publicato nel BU **2000**, 367.

¹⁾ Titolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Sottotitolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

⁴⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedenti modifiche: BU **2004**, 172; BU **2006**, 412; BU **2008**, 511; BU **2009**, 538; BU **2010**, 190.

- ARP 8 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Lugano est (quartieri di Aldesago, Bré, Cassarate, Castagnola, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pregassona, Viganello, Villa Luganese), Cadro, Sonvico;
- ARP 9 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Bironico, Camignolo, Gravesano, Isone, Manno, Medeglia, Mezzovico-Vira, Rivera, Sigirino;
- ARP 10 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina;
- ARP 11 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Borgnone, Brissago, Cavigliano, Gresso, Intragna, Isorno, Mosogno, Onsernone, Palagnedra, Ronco s./Ascona, Tegna, Vergeletto, Verscio;
- ARP 12 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei Comuni di: Minusio, Brione s./Minusio, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno;
- ARP 13 con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio;
- ARP 14 con sede a Bellinzona e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo;
- ARP 15 con sede a Giubiasco e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina;
- ARP 16 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna;
- ARP 17 con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Acquarossa, Blenio, Ludiano, Malvaglia, Semione;
- ARP 18 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Anzonic, Bedretto, Bodio, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Dalpe, Giornico, Mairengo, Osco, Personico, Polleggio, Prato Leventina, Quinto, Sobrio.

2. Finanziamento Cantone art. 16 legge¹⁾

Art. 2²⁾ ¹⁾ Il Cantone partecipa alle spese di finanziamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso. Esso risulta dalla somma delle seguenti due componenti:

- a) per l'attività dei segretari, un contributo fisso unitario moltiplicato per ogni unità percentuale del grado di occupazione riconosciuto dal presente regolamento;
- b) per l'attività dei membri, un contributo fisso unitario moltiplicato per ogni fr. 1'000.– di indennità riconosciuta in base al presente regolamento.

²⁾ I contributi fissi unitari di cui al capoverso precedente sono definiti annualmente dal Consiglio di Stato e, per esso, dalla Divisione della giustizia.

³⁾ Il contributo fisso è stabilito annualmente dalla Divisione della giustizia nell'ambito del preventivo.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedente modifica: BU **2009**, 538.

Comuni
art. 17 legge¹⁾

Art. 3²⁾ ¹I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell'autorità regionale di protezione.

²I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all'aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica.

³Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

Onere per segretario

Art. 4 ¹Il grado di occupazione dei segretari determinante per il contributo cantonale e la partecipazione dei comuni del circondario dell'autorità regionale di protezione è definito come segue:

Chiasso	135%	Losone	105%
Mendrisio	140%	Minusio	120%
Lugano	320%	Maggia	35%
Paradiso	85%	Bellinzona	140%
Massagno	140%	Giubiasco	115%
Agno	150%	Biasca	70%
Capriasca	50%	Acquarossa	35%
Torricella-Taverne	60%	Faido	60%
Locarno	105% ³⁾		

^{2...4)}

3. Membri
art. 9 cpv.1
legge¹⁾

Art. 5 ¹Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti:

- l'assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;
- il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;
- il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

²Nei limiti dell'organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato.⁵⁾

Indennità
membri ARP
art. 18 legge¹⁾

Art. 6 ¹L'indennità per il presidente dell'autorità regionale di protezione è stabilita come segue:

circondari fino a 7000 abitanti:	fr. 12 000.–
circondari da 7001 a 12 000 abitanti:	fr. 16 000.–
circondari da 12 001 a 19 000 abitanti:	fr. 23 000.–
circondari con oltre 19 000 abitanti:	fr. 27 000.– ⁵⁾

²L'indennità per il membro è stabilita come segue:

circondari fino a 12 000 abitanti	fr. 5 000.–
circondari oltre 12 000 abitanti	fr. 7 000.–

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³⁾ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedenti modifiche: BU **2004**, 172; BU **2010**, 190.

⁴⁾ Cpv. abrogato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU **2009**, 538.

⁵⁾ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³ I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100.– per interventi fino a due ore; fr. 150.– per la mezza giornata di lavoro e fr. 250.– per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.

4. Competenze art. 3 legge In generale¹⁾

Art. 7²⁾ All'autorità regionale di protezione sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. È inoltre competente per:

- a) aiutare e assistere gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto di protezione del minore e dell'adulto;
- b) aiutare l'avente diritto ad ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento (art. 131 CC).

5. Deliberazioni art. 10 legge¹⁾

Art. 8 ¹L'autorità regionale di protezione delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti.³⁾

²Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l'adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.

³Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

6. Informazione art. 5 legge¹⁾

Art. 9²⁾ Le autorità regionali di protezione e l'autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Autorità di vigilanza

1. Designazione art. 2 cpv. 2 legge¹⁾

Art. 10⁴⁾ ¹L'autorità di vigilanza (art. 441 CC) è la Camera di protezione del Tribunale di appello che esercita tale funzione per il tramite dell'Ispettorato.

²La Camera di protezione del Tribunale di appello è l'autorità centrale di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aja sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA).

³La Camera di protezione del Tribunale di appello è pure l'autorità di esecuzione in caso di ritorno di minori rapiti secondo l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA.

2. Competenze Vigilanza in genere

Art. 11²⁾ L'autorità di vigilanza è competente per:

- a) consigliare ed assistere le autorità regionali di protezione e, ove necessario, impartire le necessarie istruzioni;
- b) ispezionare gli atti ed i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle autorità regionali di protezione;
- c) studiare e proporre all'autorità competente le norme o eventuali modifiche di norme;
- d) vigilare ad un'applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore e dell'adulto ed emanare le relative direttive.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³⁾ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

⁴⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedenti modifiche: BU **2006**, 412; BU **2009**, 538.

Tutori, curatori, assistenti e rappresentanti

Curatori¹⁾	<p>Art. 12²⁾ ¹L' autorità regionale di protezione designa il curatore sentito l'interessato.</p> <p>²Riservato il caso d'urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all'interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell'autorità di protezione che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.</p>
Durata	<p>Art. 13³⁾ Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.</p>
Ufficio delle curatele art. 4 legge¹⁾	<p>Art. 14⁴⁾ ¹L'Ufficio delle curatele è attribuito al Dipartimento della sanità e della socialità.</p> <p>²Riservato il principio di sussidiarietà, l'Ufficio delle curatele assume l'esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.</p> <p>³Di regola, un curatore a tempo pieno assume contemporaneamente un massimo di 60 incarichi.</p> <p>⁴I curatori dell'Ufficio delle curatele non possono invocare i motivi di dispensa di cui all'art. 400 cpv. 2 CC; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.</p> <p>⁵Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l'attività dei curatori.</p>
Curatori privati¹⁾	<p>Art. 15⁴⁾ ¹Ogni comune mette a disposizione dell'autorità regionale di protezione, e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.</p> <p>²Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all'autorità di protezione un adeguato numero di curatori professionisti.</p>
Remunerazione Principio art. 49 legge¹⁾	<p>Art. 16⁵⁾ ¹I curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.</p> <p>²All'assunzione del mandato l'autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato.</p> <p>³La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale.</p> <p>⁴Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno.</p>
Calcolo art. 49 legge¹⁾	<p>Art. 17⁵⁾ ¹L'indennità è stabilita tenendo conto dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti.</p>

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedenti modifiche: BU **2006**, 412; BU **2009**, 538.

⁴⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedenti modifiche: BU **2002**, 76; BU **2006**, 412.

⁵⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618; precedente modifica: BU **2009**, 538.

²È riconosciuta un'indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l'ora.

³Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità di protezione qualora l'impegno supera il tempo lavoro concordato all'assunzione del mandato.

⁴Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.

Art. 18 ¹Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

²L'onorario calcolato in base al precedente capovero può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

Amministrazione delle misure di tutela

Piano
d'intervento

Art. 19¹⁾ ¹L'adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d'intervento deciso dall'autorità regionale di protezione. La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l'eventuale ridefinizione del piano.

²Dove necessario può essere designato un capoprogetto.

³L'autorità regionale di protezione riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l'adeguatezza delle misure adottate.

Inventario
art. 405 cpv. 2
CC²⁾

Art. 20 ¹La compilazione dell'inventario incombe al curatore e al delegato dell'autorità regionale di protezione.³⁾

²L'inventario va presentato prima possibile; la commissione tutoria deve approvarlo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura.

³Se richiesto dalle circostanze l'autorità regionale di protezione o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio.³⁾

⁴Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.

Art. 21 ¹L'inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.

²I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di «stima ufficiale», ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.

³La partecipazione a proprietà, come l'esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.

¹⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³⁾ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

Inventario pubblico art. 405 cpv. 3 CC¹⁾

Art. 22²⁾ ¹Ad istanza del curatore, l'autorità regionale di protezione può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l'allestimento dell'inventario pubblico.

²L'incarico di allestire l'inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.

³Se l'iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell'attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.

⁴Terminate le operazioni d'inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all'autorità regionale di protezione.

⁵Il curatore e l'autorità regionale di protezione rimangono competenti per l'adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio.

Art. 23 ...³⁾

Rendiconti art. 410 e 411 CC¹⁾

Art. 24²⁾ ¹Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l'autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

²Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.

³La commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno.

Verifica dei conti art. 7 cpv. 3 legge⁴⁾

Art. 25²⁾ Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell'approvazione dei conti compete all'autorità regionale di protezione.

Sanzioni

Art. 26-27 ...⁵⁾

Norme finali

Art. 28 Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.

Art. 29 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2001.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

²⁾ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

³⁾ Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

⁴⁾ Nota marginale introdotta dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.

⁵⁾ Art. abrogati dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 618.